



**Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana**

**MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

<b>Estremi del Provvedimento</b>	<b>Sentenza n. 33 dei 24/02/2015 - 12/03/2015</b> <b>Udienza pubblica del 24/02/2015</b>
<b>Massima n.1:</b>	<p><b>Titolo</b> Appalti pubblici - Norme della Regione siciliana - Appalti di importo superiore a centomila euro - Tracciabilità dei flussi finanziari - Obbligo per gli aggiudicatari di indicare un numero di conto corrente unico sul quale far confluire tutte le somme relative all'appalto - Risoluzione del contratto in ipotesi di rinvio a giudizio, per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata, del legale rappresentante o di un dirigente dell'impresa aggiudicataria - Misure rientranti nell'ambito della materia "ordine pubblico e sicurezza" attribuita alla competenza esclusiva statale - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili di censura.</p> <p><b>Testo</b> E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. h ), Cost., l'art. 2, commi 1 e 2, della legge della Regione siciliana 20 novembre 2008, n. 15, in quanto dispone, per gli appalti di importo superiore ai centomila euro, da un lato, la tracciabilità dei flussi finanziari attraverso l'obbligo per gli aggiudicatari di indicare un numero di conto corrente unico sul quale far confluire tutte le somme relative all'appalto, pena la risoluzione del contratto per inadempimento (comma 1); dall'altro, la risoluzione del contratto in ipotesi di rinvio a giudizio, per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata, del legale rappresentante o di un dirigente dell'impresa aggiudicataria (comma 2). Le disposizioni censurate, sia per la finalità che per l'oggetto materiale su cui incidono, nonché per gli strumenti normativi impiegati, vanno ricondotte alla materia, rientrante nell'esclusiva</p>



	<p>competenza statale, dell'«ordine pubblico e sicurezza», che riguarda le misure di prevenzione dei reati ed il mantenimento dell'ordine pubblico. Inoltre, nel caso in esame rilevano misure specifiche di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata, fundamentalmente caratterizzate dalla conformazione uniforme su tutto il territorio dello Stato e dalla coerenza sistematica con l'intero impianto della legislazione nazionale, mirata combattere la penetrazione della malavita nelle commesse pubbliche. Ogni ulteriore profilo di censura rimane assorbito. - Per l'affermazione secondo cui poichè l'attività contrattuale della pubblica amministrazione non può identificarsi in una materia a sé ma «rappresenta un'attività che inerisce alle singole materie sulle quali essa si esplica», le relative questioni di costituzionalità devono essere esaminate «in rapporto al contenuto precettivo delle singole disposizioni impugnate, al fine di stabilire quali siano gli ambiti materiali in cui esse trovano collocazione», nonché alla luce della ratio dell'intervento legislativo, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 401/2007 e 69/2011. - Sulla materia, di esclusiva competenza statale, «ordine pubblico e sicurezza», che ha per oggetto le «misure relative alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell'ordine pubblico», v., ex plurimis , sentenza n. 118/2013. - Sull'appartenenza a detto ambito di competenza della tracciabilità dei flussi finanziari pubblici attraverso l'utilizzo di un unico conto corrente, v. la citata sentenza n. 35/2012). - Sulla competenza esclusiva in materia di «ordine pubblico e sicurezza», rispetto alla quale l'estraneità del legislatore regionale è affermata anche in presenza dell'autonomia speciale statutariamente accordata alla Regione siciliana, v. le citate sentenze nn. 35/2012 e 55/2001.</p>
<p><b>NOTE:</b></p>	<p><b>Atti oggetto del giudizio</b></p> <p>legge della Regione siciliana 20/11/2008 n. 15 art. 2 co. 1  legge della Regione siciliana 20/11/2008 n. 15 art. 2 co. 2</p> <p><b>Parametri costituzionali</b></p> <p>Costituzione art. 117 co. 2  Costituzione art. 3 co. 2  Costituzione art. 24  Costituzione art. 27 co. 2  Costituzione art. 97 co. 1  Costituzione art. 117 co. 1  Costituzione art. 117 co. 2  Costituzione art. 117 co. 2</p>



	statuto regione Sicilia art. 14 co. 1
<b>Massima n.2:</b>	<p><b>Titolo</b> Appalti pubblici - Norme della Regione siciliana - Disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari - Intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale - Norma in rapporto di stretta e inscindibile connessione con quella espunta dall'ordinamento - Illegittimità costituzionale in via consequenziale.</p> <p><b>Testo</b> È costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'art. 2, comma 3, della legge della Regione Sicilia 20 novembre 2008, n. 15, in quanto strettamente ed inscindibilmente connesso con i commi 1 e 2, del medesimo art. 2, già dichiarati costituzionalmente illegittimi, dei quali presuppone l'applicazione.</p>
<b>NOTE:</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio</b></p> <p>legge della Regione siciliana 20/11/2008 n. 15 art. 2 co. 3</p>

**Redattore: Avv. Beatrice Fiandaca**

